



# COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

---

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

---

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO DI SOLANAS. DICHIARAZIONE DI OPERA DI INTERESSE PUBBLICO.**

---

Proposta N° 24 del 24/04/2019

### Il Responsabile di Settore

#### Premesso che

- con Delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 08/11/1999, fu individuata nella Società Mista a prevalente capitale pubblico la forma istituzionale per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- in data 31/03/2004 i Sindaci dei comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato sottoscrissero il Protocollo d'intesa, inerente la costituzione di una Società Mista a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana nei suddetti comuni;
- con Delibera di Consiglio Comunale:
  - n° 57 del 13/12/2004 del Comune di Sinnai;
  - n° 54 del 30/11/2004 del Comune di Monserrato;
  - n° 12 del 21/02/2005 del Comune di Selargius;fu approvato lo schema dello Statuto della Società Mista per la gestione dei servizi di igiene urbana nei comuni suddetti riuniti in consorzio;
- con Delibera di Giunta Comunale:
  - n° 140 del 11/07/2005 del Comune di Sinnai;
  - n° 89 del 19/07/2005 del Comune di Monserrato;
  - n° 110 del 19/07/2005 del Comune di Selargius;fu approvato il progetto guida dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani dei Comuni di Sinnai, Monserrato e Selargius riuniti in consorzio;
- con Determinazione 754 del 29/12/2005 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai:
  - fu approvato il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato di minoranza da associare nella costituenda SOCIETA' MISTA per la gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato;
  - fu indetta la gara suddetta con la procedura dell'Appalto Concorso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n° 157 del 17/03/95 e successive modifiche e integrazioni;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 468 del 16/08/2006:
  - furono approvati i verbali della gara per l'individuazione del soggetto privato di minoranza da associare nella costituenda SOCIETA' MISTA per la gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato;
  - fu individuata la Società GESENU SPA di Perugia, come soggetto privato di minoranza da associare nella costituenda SOCIETA' MISTA per la gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato;
- in data 29 dicembre 2006, presso il notaio dott. Ernesto Quinto Bassi di Cagliari, fra i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai e la GESENU S.p.A. di Perugia fu stipulato l'atto costitutivo della società mista di capitali, denominata "Campidano Ambiente" s.r.l., per la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale;

- con determinazione n° 470 del 27/09/2007 fu affidato alla società “Campidano Ambiente” s.r.l., la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai;
- in data 19/12/2007 fu stipulato, a rogito del notaio Ernesto Quinto Bassi, tra il Comune di Sinnai e la Società Mista “CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.” il contratto di servizio, rep. 94321 racc. 38164 registrato a Cagliari in data 14/01/2008 al n° 323, per la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai sino al 31/12/2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2017 il Comune di Sinnai ha proceduto ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, definendo in particolare il mantenimento della partecipazione societaria nella Società Campidano Ambiente S.r.l.;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 220 del 27/12/2017 avente ad oggetto “INDIRIZZI DELLA GIUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA NELLA FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER MEZZO DELLA SOCIETÀ MISTA CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.”, nelle more della definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici e del socio privato, di avvalersi della clausola contrattuale di cui all’art. 3, comma 2, che cita testualmente *“la Società Campidano Ambiente s.r.l. è tenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, a proseguire la gestione dei servizi sino alla stipula di un nuovo contratto o al subentro di un nuovo soggetto gestore individuato dal Comune. Le condizioni tecniche ed economiche dello svolgimento dei servizi nella fase successiva alla scadenza naturale del contratto saranno le stesse determinate per l’esercizio precedente”*, al fine di assicurare la continuità del servizio per gli ulteriori sei mesi, ha deliberato:
  - la prosecuzione del servizio Igiene Pubblica nella forma del partenariato pubblico privato per mezzo della società mista Campidano Ambiente s.r.l.;
  - il mandato al Responsabile di settore per l’adozione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione del servizio di igiene urbana alla Società Campidano Ambiente s.r.l. con le modalità previste in contratto, per i successivi sei mesi a decorrere dal 01/01/2018 e sino al 30/06/2018, finalizzata alla definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici ed il socio privato, nel solco tracciato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 49 del 28.09.2017;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. n° 298 del 28/12/2017 è stata prorogata alla Società “Campidano Ambiente S.r.l.” l’esecuzione del servizio di igiene urbana, nel territorio comunale di Sinnai, per la durata di mesi 6 (sei), dal 01/01/2018 al 30/06/2018;
- al fine di valutare in prima istanza e nel breve periodo di completare il vaglio degli elementi sottesi all’utilizzo della clausola di rinnovo e alla tenuta della compagine societaria, o in alternativa, consentire di acquisire dal Consiglio Comunale atto di indirizzo per la progettazione di una nuova gestione del servizio da affidare e quindi procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto gestore, con Ordinanza sindacale n° 26 del 29/06/2018 è stata ordinata alla Società Campidano Ambiente, con sede legale in Selargius presso Centro Servizi, Zona industriale, la prosecuzione della gestione del servizio di igiene urbana dal primo Luglio 2018 al 31 Dicembre 2019 e quindi per diciotto mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere, nelle more dell’individuazione del “giusto corrispettivo del servizio”;

**Considerato** che tra l’impegno assunto dalla Società Campidano Ambiente Srl, come contemplati negli atti di gara e in particolare all’art. 7 del Progetto Guida, e come ribaditi in più clausole contrattuali, si riscontra la realizzazione dell’isola ecologica a Solanas;

**Preso Atto che**

- in data 28/07/2015, con atto a rogito Dott. Garau, Antonio Notaio in Quartu Sant’Elena, trascritto in data 31.07.2015, n. RG 20709 e RP 16441, la Società Campidano Ambiente Srl è entrata nella disponibilità dell’area sita in Solanas distinta nel NCT al Foglio 81, mappale 1365 di mq 1364,00 e individuata dal Piano Urbanistico Comunale quale zona D3.3, destinata all’insediamento di attività artigiane e di piccola industria, a stabilimenti per il deposito di merci, macchinari ed attrezzature, nonché all’insediamento di attività commerciali;
- in data 07.09.2017 la Società sopra citata ha presentato lo Studio di Compatibilità Idraulica, Geologica e Geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna, cui è seguita la presa d’atto da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 61 del 29.11.2017;
- tale studio è stato trasmesso all’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna che a seguito di istruttoria, con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna n. 9 del 11.12.2018 lo ha approvato;
- con istanza n. prot. 9549 in data 17.04.2019, la Società Campidano Ambiente Srl ha depositato il progetto di realizzazione dell’intervento al fine di conseguire da parte del Consiglio Comunale il riconoscimento di opera di interesse pubblico;

**Dato Atto che**

- Solanas, quale località marina a vocazione turistica, è caratterizzata da una popolazione fluttuante, nel periodo estivo, anche pari a dieci volte la popolazione residente;
- parimenti, nei fine settimana e negli altri giorni festivi, trattandosi di una località principalmente di seconde case, è soggetta all'aumento delle presenze;
- capita sovente la segnalazione della presenza di discariche abusive principalmente di inerti e materiali di risulta di cantieri edili;
- tale panorama mette in luce oggettivamente l'importanza della realizzazione dell'isola ecologica, che accanto al servizio di raccolta porta a porta, fornisce un'alternativa all'utenza, e argina il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, quale condizione di inquinamento ambientale;

**Considerato che**

- l'art. 183, comma 1, lettera mm) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce il "centro di raccolta" come area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
- la Regione Sardegna ha emanato, in conformità al D.M. 13.5.2009, le Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali, nelle quali le forme autorizzative di tali opere sono da individuarsi nella norma edilizio – urbanistica;

**Ritenuto** che l'intervento citato si configuri, a tutti gli effetti, di pubblico interesse in quanto esplica i suoi effetti sia in termini di miglioramento di pubblico servizio che di strumento alternativo alla discarica incontrollata, arginando il fenomeno dell'inquinamento ambientale;

**Visto** il contratto di servizio rep. 94321 racc. 38164 registrato a Cagliari in data 14/01/2008 al n° 323;

**Visti**

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **Propone al Consiglio Comunale**

- 1) Di Dare Atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di Dichiarare**, alla luce di quanto meglio specificato nelle premesse, che la realizzazione dell'Ecocentro da realizzarsi in Solanas, a totale cura e oneri della Società Campidano Ambiente Srl, si configura quale "intervento di pubblico interesse";
- 3) Di Demandare** alla Giunta Comunale e agli Uffici, ognuno per le proprie competenze, la cura dell'iter autorizzativo, con il coinvolgimento degli Enti preposti all'espressione di eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni;

**Considerata** l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, di attribuire l'esecutività immediata.

Il Responsabile di Settore  
f.to digitalmente Silvia Serra